



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI OMESSI VERSAMENTI, OMESSE DICHIARAZIONI E
OMESSO PAGAMENTO DEI TRIBUTI IMU E TARI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 29/06/2026

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 – Entrata in vigore

REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI, OMESSE DICHIARAZIONI E OMESSI PAGAMENTI DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU E TARI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:
 - a. degli omissi adempimenti dichiarativi a partire dal 01/01/2022 fino alla data del 31/12/2025 e di versamento a partire dalla data del 01/01/2023 e fino alla data del 31 dicembre 2025 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - b. degli omissi adempimenti dichiarativi e di versamento nel periodo compreso tra il 01/01/2022 e il 31/12/2025 relativi all'IMU;

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Sono oggetto della definizione agevolata:
 - l'omesso o carente versamento Imu dovuto per le annualità dal 2022 al 2025;
 - l'omessa o infedele dichiarazione Tari per gli anni dal 2021 al 2025;
 - l'omesso o carente versamento Tari dovuto per le annualità dal 2023 al 2025;
2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 30 settembre 2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore propone il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.
2. Il Comune entro il termine massimo di 60 giorni dalla richiesta notifica, ai debitori, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec da indicare obbligatoriamente nella dichiarazione di adesione (o

indirizzo pec di altra persona delegata al ricevimento), l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a. versamento unico: entro 30 giorni dalla notifica delle somme dovute fino a euro 500,00;
 - b. ovvero, nel caso di importi superiori ai 500,00 e fino a 3.000 Euro, versamento nel numero massimo di n. 6 rate mensili, di pari importo, la prima con scadenza entro 30 giorni dalla notifica delle somme e le restanti rate con scadenze mensili che verranno indicate nella comunicazione notificata;
 - c. ovvero, nel caso di importi superiori a 3.000,00, versamento nel numero massimo di n. 12 rate mensili, di pari importo, la prima con scadenza entro 30 giorni dalla notifica delle somme e le restanti rate con scadenze mensili che verranno indicate nella comunicazione notificata;
 - d. Per casistiche di particolare rilevanza di carattere socio-economico, l'ufficio tributi potrà derogare da quanto disciplinato dai precedenti punti a), b), c) del presente articolo, e stabilire mediante atto specifico, un numero di rate diverso da quanto previsto;
 - e. la compensazione con crediti tributari del debitore;
 - f. l'eventuale diniego della definizione agevolata.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale vigente.
 4. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 30 giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'Ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

Articolo 5 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione sul sito internet istituzionale.